



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
AMBIENTE
-VALUTAZIONI
AMBIENTALI -
PROTEZIONE
CIVILE - LEGGE
VALTELLINA

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

Pec

Spett.le

**La Metal Recupero di Tamghetti
& C. Snc**

Via Camillo Golgi, 26/28

Loc. Bodutto

25064 Gussago

lametalrecupero@legalmail.it

Prot. n. _____

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 1687 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto:

“Ditta LA METAL-RECUPERI di Tamghetti & C. s.n.c. con sede legale in via Camillo Golgi 26-28 – loc. Bodutto nel comune di Gussago (BS) Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e pre-attamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago (BS) via Camillo Golgi 26-28 – loc. Bodutto. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Loredana Massi)

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 1687/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA
Proposta n° 551/2016**

**OGGETTO: DITTA LA METAL-RECUPERI DI TAMGHETTI & C. S.N.C. CON SEDE
LEGALE IN VIA CAMILLO GOLGI 26-28 – LOC. BODUTTO NEL COMUNE DI GUSSAGO
(BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO
DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E PRE-ATTAMENTO (R12) E
TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN
RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI
DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI GUSSAGO (BS) VIA
CAMILLO GOLGI 26-28 – LOC. BODUTTO. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E
S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02/12/2014 e fino alla scadenza del mandato della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la delibera di giunta regionale del 5 aprile 2006 n. 8/2318 “norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale

Documento Firmato Digitalmente

- n. 3/2006”;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596, recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

PREMESSO che la ditta LA METAL-RECUPERI di Tamghetti & C. s.n.c. con sede legale in via Camillo Golgi 26-28 – loc. Bodutto nel comune di Gussago (BS), è titolare di: iscrizione in procedura semplificata n. **R 1608** dal **02/06/2013** per svolgere l'attività di gestione rifiuti in loc. Bodutto, via C. Golgi n. 26-28 (mapp. 329 Fg. 35) a Gussago;

RILEVATO che la ditta LA METAL-RECUPERI di Tamghetti & C. s.n.c. (c.f. 01441800172/P. I.V.A. 03476970177), con sede legale in comune di Gussago (BS), località Bodutto, via C. Golgi, 26/28, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 76256 del 23/06/2015, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e pre-attamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago (BS) via Camillo Golgi 26-28 – loc. Bodutto.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta da parere reso in conferenza di Servizi del 18/09/2015).

RILEVATO che:

- l'area risulta individuata catastalmente dai mappali n. 329 Fg. 35 del N.C.T. del comune di Gussago ed è classificata dallo strumento urbanistico vigente parte come “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici” (certificato di destinazione urbanistica in atti);
- considerando il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01151110785385-01151110785396-01151110785408-01151110785419-01151110785420;

- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento, ne ha comunicato opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che le modifiche richieste non comportando notevoli e negative ripercussioni sull'ambiente riconducibili a quanto previsto dal punto 8 lett. t) dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i., come comunicato con nota provinciale p.ng. n. 83816 del 9/07/2015;

PRESO ATTO che il Comune di GUSSAGO, assente in conferenza, ha trasmesso con nota registrata al P.G. prov. in data 14/09/2015 con il n. 108083 parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

CONSIDERATO che l'A.R.P.A., assente in conferenza, pur convocato ma risultato assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 85903 del 14/07/2015 e riunitasi in data 18/09/2015 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che con nota del 23/02/2016 prot. 1138/2016 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 4108 in data 14/01/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **80.363,42 (Euro ottantamila trecentosessantatre/42)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 2.950 mc di rifiuti non pericolosi di cui mc. 1.390€ 52.102,90 in ingresso da avviare al trattamento, mc. 1.530 di rifiuti in attesa di certificazione e mc. 30 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività
- pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 17.000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati al trattamento pari a ----- € 28.260,52

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di

Gussago in via Camillo Golgi 26-28 - loc. Bodutto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (ACQUE)" e Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)" e secondo quanto rappresentato nell'allegato elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta LA METAL-RECUPERI di Tamghetti & C. s.n.c. (c.f. 01441800172/P. I.V.A. 03476970177), con sede legale in comune di Gussago (BS), località Bodutto, via C. Golgi, 26/28, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Gussago in via Camillo Golgi 26-28 - loc. Bodutto, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
5. la cancellazione dell'iscrizione N. **R 1608** dal **02/06/2013**, dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
6. di prescrivere che la ditta autorizzata di effettuare i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione D (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;

Documento Firmato Digitalmente

- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
- h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili; (PER ROTTAME o 151/2005)
- k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
- p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

8. di dare atto altresì che:

- a. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

Documento Firmato Digitalmente

- b. questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
9. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 13. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)";
 14. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 15. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **80.363,42 (Euro ottantamilatrecentosessantatre/42)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 16. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 18. che il presente atto venga comunicato alla ditta LA METAL-RECUPERI di Tamghetti & C. s.n.c. con sede legale in comune di Gussago (BS), località Bodutto, via C. Golgi, 26/28, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC lametalrecuperi@legalmail.it);
 19. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Gussago, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. Brescia Distretto n. 2, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
 20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Documento Firmato Digitalmente

Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 17-03-2016